

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA
E CONCENTRATORE DI AGENZIE STAMPA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI.
CIG 8594219DDD**

CONDIZIONI CONTRATTUALI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Premessa

Le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto sulle Condizioni Generali di Contratto relative al bando "SERVIZI", per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: MEPA).

Articolo 1. Oggetto

Le presenti condizioni hanno per oggetto il servizio di seguito analiticamente indicato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità):

Servizio	Servizio di rassegna stampa e concentratore di agenzie stampa dell'Autorità di regolazione dei trasporti
Descrizione tecnica della fornitura/servizio	Il servizio oggetto dovrà avere caratteristiche tecniche almeno pari o equivalenti a quelle descritte nel Capitolato d'oneri

Articolo 2. Importo posto a base di gara

L'importo del servizio, oneri fiscali esclusi, posto a base della procedura è pari a **€ 14.600.00, oltre IVA.**

L'importo degli oneri concernenti la sicurezza per rischi d'interferenza è pari a zero non essendo state rilevate interferenze con le attività dell'Autorità, pertanto non è stato necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Articolo 3. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta andrà compilata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.

In aggiunta occorre allegare la seguente documentazione in formato elettronico, e precisamente:

1. **autodichiarazione**, come da modulo allegato, debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore munito dei poteri necessari a impegnare legalmente l'operatore economico (in tal caso allegare copia della procura speciale);
2. il codice **PASSOE** generato dal sistema AVCPass con l'indicazione del CIG che identifica la presente procedura di gara. Per le modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito www.avcp.it. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante;
3. il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 integrato secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016, sottoscritto in modalità elettronica.

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve – nell'ambito dello specifico passaggio previsto dal Sistema MEPA - indicare, a pena di esclusione, il prezzo offerto.

Si precisa, a pena di esclusione, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nella documentazione di gara tutto incluso e nulla escluso.

Articolo 4. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione telematica, tramite il MEPA, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore al totale a base d'asta. Non è ammessa la presentazione di offerte parziali o condizionate.

L'Autorità, a suo insindacabile giudizio, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea, potrà non procedere all'aggiudicazione.

Come disposto nelle regole del MEPA, l'Autorità procederà ad effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti del soggetto aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5. Avvio, consegna del servizio e penali

L'avvio del servizio dovrà avvenire nei termini e nelle modalità indicate nel Capitolato d'oneri.

L'avvio ritardato del servizio sarà oggetto dell'applicazione delle penali di cui al suddetto Capitolato. Le scadenze in esso previste e correlate all'avvio del servizio sono da intendersi quale termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile.

Le attività previste nella presente procedura saranno altresì soggette alle penali previste dalle Condizioni generali dei prodotti e dei servizi di cui alla corrispondente abilitazione MEPA in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente procedura.

In deroga a quanto ivi previsto, si precisa che l'importo della penale non potrà comunque essere inferiore a euro 30,00 (trenta/00).

In caso di superamento del limite massimo previsto dalla normativa in materia di penali, l'Autorità potrà procedere alla risoluzione per inadempimento in danno dell'Autorità, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Inoltre, l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC all'affidatario, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) nei casi di cui agli articoli aventi la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

Il presente Contratto potrà essere risolto, altresì, per incapacità ad eseguirlo o per negligenza nell'effettuare il servizio.

L'Autorità si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi a mezzo PEC all'affidatario. In tal caso l'Autorità sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate da apposito verbale di verifica a cura del Direttore dell'esecuzione. Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

È vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto della Autorità al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 6. Referenti contrattuali

Il Fornitore individua un Responsabile del contratto, referente nei confronti dell'Autorità per l'esecuzione.

Per l'Autorità è il responsabile dell'esecuzione del contratto è il dott. Vincenzo Accardo, direttore dell'Ufficio Affari generali amministrazione e personale.

Le Parti indicheranno i soggetti fisici e i recapiti necessari per le varie forme di comunicazione, telefonica, e-mail.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Autorità e il Fornitore avverranno ai sensi

dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ogni comunicazione, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC.

Articolo 7. Prezzi

L'offerta dovrà riportare l'importo totale del servizio richiesto. Non sono ammesse offerte parziali o varianti.

Articolo 8. Modalità di pagamento

La fatturazione del corrispettivo verrà disposta secondo quanto previsto dal Capitolato d'onori e previa attestazione di regolare esecuzione prodotta dal direttore dell'esecuzione.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, qualora essa sia stata redatta secondo le norme fiscali in vigore, intestata all'Autorità di regolazione dei trasporti (c.f.: 97772010019) Via Nizza, 230 - 10126 Torino e inviata in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

A tal fine, si comunica che il Codice IPA per la fatturazione elettronica è UFPVYP e che l'Autorità non è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (rif. circ. Agenzia Entrate n. 1/e del 09/02/2015).

In assenza della comunicazione prevista in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Autorità non potrà procedere al pagamento previsto.

Sulla fattura deve, altresì, essere indicato il codice **CIG: 8594219DDD**

Mancando tale documentazione e i dati di cui sopra, la fattura non potrà essere messa in pagamento e verrà restituita.

I pagamenti corrisposti in euro saranno eseguiti tramite mandato di pagamento esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati dal Fornitore agli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il pagamento sarà comunque effettuato entro i termini di legge.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito comunicate in fase di stipulazione del contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Si potrà inoltre procedere alla liquidazione della fattura soltanto dopo aver accertato la regolarità contributiva.

L'Autorità procederà prima del pagamento delle fatture, così come previsto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 – di attuazione all'art. 2, comma 9, della Legge n. 286/2006, relativo alla modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2008, n. 63) a verificare se risulta o meno un inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321. Il fornitore sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto.

Articolo 9. Dichiarazione legge 190/2012 – Codice etico

Il Fornitore con il perfezionarsi della procedura dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Autorità nei loro confronti. Nel caso emerga la suddetta situazione a seguito di verifica che l'Autorità in ogni caso di riserva di effettuare, l'ordine potrà essere risolto.

Il fornitore, con la presentazione dell'offerta, altresì dichiara di accettare e rispettare il vigente Codice etico dell'Autorità.

Articolo 10. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese le imposte, le tasse, i diritti, le prestazioni di cauzione ed accessorie, saranno a carico del Fornitore.

L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario, mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

L'imposta di bollo, pari a € 16,00 (euro sedici/00), potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:

- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate;
- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale attraverso compilazione di mod. F24 secondo le istruzioni fornite in apposita sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Articolo 11. Controversie

Per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il Fornitore deve fare riferimento al Direttore dell'esecuzione.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà unicamente competente il foro di Torino.

Articolo 12. Stipula del contratto e imposta di bollo

La stipulazione del contratto, che avverrà sul sistema MEPA, è subordinata all'esito positivo dei controlli di rito. L'imposta di bollo sarà assolta dall'aggiudicatario.

Articolo 13. Norme regolanti il contratto e obbligo di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e si osservano le Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando di abilitazione del MEPA, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici, il codice civile, e le norme di legge e gli usi commerciali.

Articolo 14. Tracciabilità dei pagamenti e regolarità contributiva

Il fornitore, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), dovrà comunicare tempestivamente il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (art. 3, comma 1) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7). Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità. La comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del solo aggiudicatario, corredando la stessa da copia del documento d'identità del sottoscrittore. Si rammenta che tutti gli allegati – inclusa la copia del documento d'identità del sottoscrittore – dovranno essere corredati da firma digitale, pena invalidità della comunicazione.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 citata non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma di quanto previsto dal d.m. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, questa Autorità provvederà ad effettuare la verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del codice fiscale del soggetto da verificare.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento GDPR UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di affidamento, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Autorità che presta servizio presso l'Ufficio Affari Generali Amministrazione e Personale in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed al conseguente contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria,

nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR UE 679/2016

6. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, in quanto stazione appaltante.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico è consapevole che nel momento della sottoscrizione del documento di stipula, l'impresa sottoscrive anche il sotto riportato atto di nomina e viene designata dall'Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 Regolamento (UE) 2016/679.

L'Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, quale Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d'ora in avanti "Regolamento"); Visti gli articoli 4 e 28 del Regolamento;

Considerato che l'Autorità intende affidare un contratto avente ad oggetto le seguenti prestazioni: Servizio di rassegna stampa e concentratore delle agenzie di stampa (d'ora in avanti "Contratto");

Considerato che il Contratto comporta la necessità da parte della Società incaricata di trattare, in nome e per conto del Titolare del trattamento dati personali per le finalità del trattamento stesso;

NOMINA

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, la Società affidataria del servizio quale RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici, automatizzati o manuali, per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione del Contratto ed esclusivamente per le finalità proprie del Titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento, nell'espletamento dell'incarico:

a) si attiene alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali nonché alle istruzioni contenute nel presente atto di nomina ed eventuali ulteriori istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento;

b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotta le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetta le condizioni di cui all'art. 28, paragrafi 2 e 4 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;

f) assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, restituisce al Titolare del trattamento i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti

i dati del Titolare del trattamento decorsi 6 mesi dalla data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi;

h) mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

i) tratta i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento;

l) si attiene al divieto di comunicazione non espressamente autorizzata e di diffusione a qualsiasi titolo dei dati personali, nonché al divieto di utilizzo autonomo per finalità diverse da quelle del trattamento;

m) tratta i dati tramite personale opportunamente informato e incaricato;

n) in caso di violazione dei dati personali informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza;

o) comunica al Titolare del trattamento la possibilità che i suoi dati vengano trasferiti fuori dall'Unione Europea;

p) è a conoscenza che per le violazioni in materia di trattamento di dati personali il Regolamento prevede sanzioni penali e amministrative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di nomina si rinvia alla normativa europea e nazionale nonché ai provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali.